

ALL. 12
S. 05

CASA COMUNALE
30 LUG. 2012
AREG N. 564435
N. 401

N. 583/12 Reg. Sent.
N. 401 Reg. Ric.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia- ANNO 2011

na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 401/2011, proposto da

LO JACONO ITALA, DI MICHELE GABRIELLA, LO JACONO VIRGINIA, LO JACONO CLAUDIA e LO JACONO FRANCESCA, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Sangiorgi e Guido Corso, presso lo studio del quale ultimo elettivamente domiciliano in Palermo, via Rodi n. 1;

contro

l'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, in persona dell'assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è *ex lege* domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

e

il COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n. 39;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (sez. int. 14294 del 15 dicembre 2010.

28 AGO. 2012
SETTORE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Serafino Di Peri

DIRITTI RILASCIATO
COMPTON
IL DIRETTORE



Dirigente del Servizio Urbanistica
Dott.ssa Paola Di Trapani

30 AGO 2012

Ufficio Unico Nap. - Corte di Appello Palermo
URGENTE 25/07/12
11.63 009914/A06 03.8
14.42 LO JACONO CORSO GUIDO
0.00 COMUNE DI PALERMO
1.44
2012

Settore Urbanistica
ENTRATA
31 AGO 2012
N. 564435

Ext. n. 564435/12

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 29 marzo 2012, l'avv. I. Scardina, su delega dell'avv. G. Corso, per le appellanti, l'avv. dello Stato Pignatone per l'Assessorato appellato e l'avv. A.M. Impinna, per il Comune appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso delle odierne appellanti per l'annullamento del decreto dell'Assessorato regionale territorio e ambiente 13 marzo 2002, recante approvazione del P.R.G. di Palermo e atti connessi, nella parte in cui reca la disciplina urbanistica dei terreni delle ricorrenti, siti in Palermo, località Luparello di Baida, in catasto al foglio 47/E per le particelle: 5003, 5005, 5006, 4670, 4653, 1307, 1308, 887, 4672, 2141, 535, 4798, 2140, 4796, 4335, 2616, 531, 378, 537, 534, 917, 4673, 4611, 4800, 4801, 4802, 4803, 4807 e 4808.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. – L'appello è affidato a due motivi che – premessa una generica doglianza sulla motivazione, in tesi insufficiente, della sentenza di prime cure perché avrebbe pretermesso di considerare una delle me-




morie di parte ricorrente – rispettivamente reiterano i due motivi del ricorso di prime cure, rispettivamente volti a censurare: 1) l'omessa considerazione di un'osservazione al Piano formulata dalle ricorrenti; 2) il difetto di motivazione delle scelte poste a base del P.R.G. qui impugnato, avuto riguardo: a) alla pregressa edificabilità di almeno metà del complessivo lotto delle ricorrenti e relativo dante causa, nonché all'avanzato stato di approvazione di una lottizzazione convenzionata da realizzare su detto lotto all'epoca dell'adozione del nuovo P.R.G.; b) all'asserita illogicità delle destinazioni a verde, vuoi "verde storico" vuoi "verde agricolo", che sono state ora attribuite a gran parte di detto lotto; c) al difetto di aderenza delle nuove destinazioni allo stato effettivo dei luoghi, secondo parte ricorrente.

2. – L'appello – i cui due ricordati motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché tra loro interconnessi – è parzialmente fondato, nei sensi ed entro i limiti di cui appresso.

3. – È necessario, innanzitutto, premettere che:

a) il giudice non è tenuto a menzionare in sentenza ogni atto processuale di parte che esamina, né a confutare ciascuna delle tesi difensive svolte, essendo sufficiente che esponga in motivazione le ragioni per cui accoglie o respinge i motivi di ricorso proposti, sicché non è dato ravvisare alcun profilo di omissione di pronuncia, né di insufficiente motivazione, nella sentenza appellata;

b) non risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalle parti intimato – sul rilievo che le ricorrenti non sono proprietarie dei terreni menzionati nella narrativa in fatto che



precede, bensì meramente titolari del diritto reale di enfiteusi agraria su di essi – almeno in considerazione del fatto che non occorre essere proprietari di un terreno per poterne contestare in giudizio la relativa destinazione urbanistica, ciò essendo consentito a chiunque abbia un interesse proprio alla corretta zonizzazione dell'area, che ben può basarsi su qualunque collegamento, purché stabile, con l'ambito immobiliare coinvolto dalla vicenda urbanistica; né la sussistenza di tale stabile collegamento ambientale può negarsi, evidentemente, in capo all'enfiteuta, e ciò del tutto a prescindere dal fatto che tale diritto gli conferisca, o meno, un'autonoma legittimazione all'edificazione.

4. – Passando, dunque, allo scrutinio di merito dei due motivi in esame, il Collegio richiama la natura ampiamente discrezionale delle scelte afferenti la pianificazione urbanistica, che perciò non richiedono alcuna ulteriore motivazione eccedente quella desumibile dai criteri generali cui si sono ispirati i progettisti del Piano, per come esposti nella relativa relazione; né, con riferimento al caso di specie, tali considerazioni sono inficiate dalla pur dedotta circostanza che fosse *in itinere* – e quand'anche in avanzatissimo stato di realizzazione, o perfino alla vigilia dell'approvazione definitiva – un piano di lottizzazione relativo ai terreni delle ricorrenti, giacché tale strumento di dettaglio non radica alcun affidamento privilegiato all'una piuttosto che all'altra successiva destinazione urbanistica, in sede di adozione di un'ulteriore variante generale al P.R.G., se non che successivamente alla relativa approvazione, nella specie pacificamente mai intervenuta.

Sicché non v'è dubbio – circa il pertinente profilo del secondo



motivo di appello, vertente su tale circostanza – che nessun peculiare o maggior onere motivazionale gravasse sull'amministrazione nella attribuzione di una nuova destinazione urbanistica alle aree *de quibus*.

Quanto alla necessità di una più specifica considerazione delle peculiarità del fondo, nonché all'allegazione di intrinseca incongruità delle destinazioni a verde (storico o agricolo), si tratta di valutazioni soggettive della parte incisa dal piano, fondamentalmente impingenti in profili valutativi di merito riservati all'amministrazione attiva e perciò sottratti a diretto sindacato di legittimità, per quale qui svolto.

5. – Nondimeno, anche la pianificazione urbanistica, al pari di ogni altra attività amministrativa pur se di carattere generale, deve sempre e inderogabilmente muovere da una precisa, chiara e completa cognizione delle situazioni, fattuali e giuridiche, su cui interviene, anche se l'assetto finale si connota poi per la più ampia discrezionalità.

Orbene, nel caso in esame – pur dovendosi prescindere, come già detto, da ogni sindacato diretto delle valutazioni di merito svolte dai competenti organi di amministrazione attiva anche in relazione alle specifiche zonizzazioni attribuite ai terreni su cui è stato esercitato il potere pianificatorio – è dato dubitare che l'intervento pianificatorio, pur nella sua amplissima discrezionalità, abbia effettivamente del tutto considerato, prima di provvedere alla zonizzazione, almeno una delle osservazioni presentate (dalle ricorrenti: in particolare trattasi della n. 337 del 19 giugno 1997) con riferimento ai terreni per cui è causa.

Sebbene neppure le osservazioni al P.R.G. *in itinere* radichino in chi le proponga una situazione giuridica soggettiva qualificata e



differenziata – giacché trattasi, sia prima che dopo il loro deposito, di situazioni di c.d. “interesse semplice” o amministrativamente protetto, che l’amministrazione è solo tenuta a valutare, ma senza esser neppure gravata da un particolare onere motivazionale in ordine al loro esito; tanto che i relativi contenuti critici vanno considerati il portato di una attività di mera collaborazione con gli organi deputati a compiere le scelte pianificatorie urbanistiche – nondimeno non può revocarsi in dubbio che, una volta che un’osservazione sia stata presentata, l’amministrazione abbia il preciso obbligo di prenderla in esame (previa una sua corretta comprensione, almeno per quale risultante dalla congruenza formale del suo esito con il contenuto del rilievo) e, dunque, di accoglierla o respingerla; ma, appunto, senza poterne del tutto prescindere.

Ebbene l’osservazione sopra citata – in cui si faceva fra l’altro presente che, secondo le precedenti destinazioni urbanistiche, i terreni in discorso erano sempre stati classificati, almeno per circa metà della loro complessiva estensione pari a mq. 60.000, a zona di villeggiatura (R15) con adeguato indice di edificabilità; e rappresentandosi altresì che sugli stessi terreni mai vi erano state (come talora erroneamente asserito in atti della stessa amministrazione) pretese “attrezzature universitarie”, la cui erronea presupposizione avrebbe potuto alterare la corretta formazione della volontà amministrativa pianificatoria – non risulta essere stata né accolta, né respinta.

Essa è stata, invece, dichiarata “superata”: con una dizione che, da un lato, risulta equivoca e che, d’altra parte, si potrebbe considerare



congruente solo con un'esito dell'istruttoria che, sia pure per altra e più indiretta via, abbia egualmente realizzato un assetto non dissimile da quello prefigurato o auspicato dagli autori dell'osservazione stessa.

Tutto questo, invece, non è affatto avvenuto nel caso di specie.

Nei fatti, la sentenza gravata ha ritenuto di superare il problema mercé una considerazione sostanzialmente reiettiva dell'esito di tale osservazione, avuto riguardo all'ampiezza dei poteri programmatori.

Ritiene, viceversa, il Collegio, che altro sarebbe stato se l'osservazione fosse stata "respinta" (ciò potendo dimostrare che fosse stata almeno presa in considerazione, e congruentemente valutata nei suoi profili eminentemente fattuali); altro invece è l'affermazione che la si sia ritenuta "superata": giacché ciò dà adito all'ipotesi che i suoi contenuti, verosimilmente, non siano stati compresi o, comunque, non siano stati tenuti in alcuna considerazione (neppure negativa).

Ciò implica sussistenza, nei limiti suindicati, della denunciata carenza istruttoria, che inficia *in parte qua* la legittimità del P.R.G..

6. – In conclusione, quest'ultimo va annullato – per quanto di interesse delle ricorrenti, e dunque limitatamente alle sole particelle indicate nella superiore narrativa in fatto – per la rilevata carenza.

In sede di riesercizio della potestà pianificatoria sulle ricordate porzioni immobiliari andranno ovviamente valutati i profili suindicati.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

7. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono *ex lege* la



soccombenza, e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese del doppio grado a carico solidale delle amministrazioni appellate, liquidate in complessivi € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre accessori di legge, s.g. e c.u. se versato.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio il 29 marzo 2012, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Ermanno de Francisco, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 09 LUG. 2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE




REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE GIURISDIZIONALE

SI SPEDISCE in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula: "Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". A richiesta dell'avv. Guido Corso e a favore di Lo Jacono Itala ed altre.


Palermo, 20 luglio 2012

PER IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to dr. Salvatore Sgaraglino)

Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta dell'avv. Guido Corso e a favore di Lo Jacono Itala ed altre.

Palermo, 20 luglio 2012

PER IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Salvatore Sgaraglino)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. prof. Guido Corso nella qualità sopra spiegata, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia conforme, munita di formula esecutiva, della suesesa sentenza n. 583/12 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa affinché ne abbiano scienza e per ogni effetto di legge all': **ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE**, in persona dell'Assessore p.t. domiciliato per la carica presso l'Assessorato in Palermo, Via Ugo La Malfa n. 169 consegnandone copia a mani di

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, in persona dell'Assessore p.t. domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81 consegnandone copia a mani di

COMUNE DI PALERMO, in persona Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa comunale in Palermo Piazza Pretoria consegnandone copia a mani di

A mani dell'incaricato di cui è addetto alla ricezione degli atti
Sig.
Palermo,

GIOVANNI LA MARTIA
Ufficiale Giudiziario
Corte d'Appello Palermo

25 LUG. 2012

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio Affari Urbanistici Sicilia Occidentale

Arch. Jacono Itala
Arch. A. Corso
Il Dirigente del Servizio Urbanistico
Dott.ssa Paola Di Trapani
ALL. 13

12 OTT 2012

Servizio 2/DRU prot. n° 18846 del 28 SET. 2012

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso in appello proposto da **Lo Jacono Itala ed altri** contro l'ARTA ed il Comune di Palermo. – N. 583/12 Reg. Sent. – n° 401 Reg. Ric. – Avv.ti Sangiorgio A. e Corso G.

RACCOMANDATA A/R

- Ai Sig. Sindaco del Comune di **90100 PALERMO**
- Ai Presidente del Consiglio Comunale del Comune di **90100 PALERMO**
- Ai Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di **90100 PALERMO**
- Ai Sigg. Lo Jacono Itala ed altri c/o Avv.ti Antonio Sangiorgi e Guido Corso Via Rodi, n. 1 **90138 PALERMO**
- Ai Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, sede di **90100 PALERMO**
- Ai Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sede di **90100 PALERMO**
- All' Unità di Staff 1 – Coordinamento delle attività dipartimentali del DRU **SEDE**

Settore Urbanistica ENTRATA	e, p.c.
11 OTT 2012	"
N. <u>721641</u>	"

Con nota prot. n. 16498 del 31/07/2012 dell'U. di Staff 1 del Dipartimento regionale Urbanistica è pervenuta copia della sentenza n. 583/12 resa per il ricorso in oggetto specificato depositata presso la segreteria del C.G.A. di Palermo in data 09/07/2012.

Dalla lettura della stessa si rileva che il C.G.A. per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso in appello n. 401/2011 e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha annullato gli atti impugnati ordinando alle Amministrazioni intimare l'esecuzione della medesima sentenza.

Dovendosi procedere all'esecuzione di detta sentenza, occorre che codesta amministrazione comunale provveda ad adottare un provvedimento di modifica del D. Dir. N. 124/DRU del 13/3/2002 con il

U

quale è stato approvato il PRG del Comune di Palermo, per la parte oggetto del ricorso accolto in appello ed in particolare per quelle aree di proprietà dei ricorrenti citate nello stesso.

Tale procedura si rende necessaria in quanto l'annullamento giurisdizionale, del provvedimento regionale approvativo, nel caso in questione il P.R.G. definito dalla giurisprudenza quale "atto ineguale e complesso", comporta l'azzeramento di un tratto dell'attività amministrativa che, in sede di esecuzione della pronuncia stessa, dovrà essere rinnovata, nelle forme e nei tempi ordinariamente previsti dall'ordinamento (salve diverse disposizioni di carattere temporale dell'organo giurisdizionale), pertanto le determinazioni di questo Assessorato non potranno che seguire quelle comunali.

Per quanto sopra rappresentato, nel richiamare l'esigenza di ricondurre la procedura all'interno della ordinaria attività amministrativa di questo Assessorato, occorrerà che codesto Comune proceda mediante una variante urbanistica, da adottarsi secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, al fine di rinnovare le previsioni urbanistiche sulle aree in questione, attraverso l'esercizio del proprio potere discrezionale, da esercitarsi comunque nel rispetto del giudicato amministrativo.

Si evidenzia l'urgenza della definizione della stessa, quale atto propedeutico all'esecuzione della sentenza in argomento da parte di questo Assessorato.

Il Dirigente del Servizio 2
(Arch. Erasmo Quirino)

